



<i>Titolo</i>	<b>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE</b>
<i>Riferimento</i>	Reg. PRS/GEN
<i>Revisione e data entrata in vigore</i>	Rev. 0 del 05/01/2017
<i>Approvato da</i>	IMQ S.p.A. – Funzione FV

Indice

<b>ART. 1.</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
1.1.	PREMESSE.....	3
1.2.	GENERALITÀ .....	3
1.3.	SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE .....	3
<b>ART. 2.</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
2.1	ESAMINATORI.....	3
2.2	OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE – IMPORTI DOVUTI .....	3
2.3	IMPEGNO DI RISERVATEZZA .....	4
2.4	DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE .....	4
2.5	ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI PUBBLICI.....	4
<b>ART. 3.</b>	<b>PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
3.1	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE.....	4
3.2	ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE.....	4
3.3	ITER CERTIFICATIVO.....	4
3.4	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE .....	5
3.5	MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE .....	5
3.6	TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	5
3.7	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E/O DELL'ABILITAZIONE DI IMQ.....	5
<b>ART. 4.</b>	<b>UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5.</b>	<b>USO DEI MARCHI IMQ E ACCREDIA .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6.</b>	<b>MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE. 6</b>	
6.1	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
6.2	RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE.....	6
6.3	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .....	6
<b>ART. 7.</b>	<b>RECLAMI E RICORSI .....</b>	<b>7</b>
8.1.	RECLAMI .....	7
8.2.	RICORSI.....	7
<b>ART. 8.</b>	<b>MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 9.</b>	<b>MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10.</b>	<b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>8</b>
9.1.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
9.2.	TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	8
9.3.	CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	8
<b>ART. 11.</b>	<b>LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....</b>	<b>9</b>
10.1.	LEGGE APPLICABILE.....	9
10.2.	FORO COMPETENTE.....	9



## Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### 1.1. Premesse

Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe.

Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l'inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali IMQ, in qualità di Organismo di Certificazione e Ispezione, è tenuta ad operare.

### 1.2. Generalità

Il presente Regolamento, approvato da IMQ S.p.A. (qui di seguito "IMQ"), definisce le condizioni generali per la certificazione di Persone (la "**Certificazione**"), in conformità ai requisiti stabiliti per i diversi schemi di certificazione.

Le informazioni sui singoli schemi di certificazione sono riportate, unitamente a ulteriori dettagli di procedura, nelle "Prescrizioni Particolari", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

### 1.3. Scopo della certificazione

Scopo della Certificazione è di dare assicurazione - con un adeguato livello di fiducia - che la persona richiedente la Certificazione (la "**Persona**") sia in possesso delle competenze professionali richieste nella normativa di riferimento dei diversi schemi di certificazione.

Detto scopo viene conseguito, secondo le prescrizioni della norma tecnica applicabile UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale, applicabile per la certificazione in questione, mediante un'attività di verifica svolta in modo indipendente, che comprende in particolare la valutazione della documentazione presentata dalla persona ammessa al processo di Certificazione (il "**Candidato**") e lo svolgimento di un esame che può prevedere prove scritte, interviste e prove pratiche, secondo quanto precisato negli specifici schemi di certificazione.

**IMQ non garantisce e non può garantire in alcun modo l'esito positivo di detta attività di esame e, di conseguenza, l'emissione del relativo certificato.**

## Art. 2. CONDIZIONI GENERALI

### 2.1 Esaminatori

Le attività di esame sono svolte da uno o più esaminatori qualificati secondo specifiche procedure, in conformità alle norme applicabili.

IMQ può decidere di subappaltare gli esami ad un organismo esterno che sia stato opportunamente qualificato, nel rispetto dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

### 2.2 Ottenimento e mantenimento della Certificazione - Importi dovuti

I corrispettivi dovuti e le modalità di pagamento per la Certificazione e il relativo mantenimento sono quelli riportati nel relativo Tariffario IMQ; la concessione della Certificazione è subordinata al pagamento di tali corrispettivi.



### 2.3 Impegno di riservatezza

Tutti gli atti relativi alla domanda di certificazione e alla valutazione delle Persone sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell'ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di IMQ coinvolto nell'iter di valutazione della conformità.

### 2.4 Divieto di svolgere attività di formazione

Nell'effettuazione delle attività previste dal presente Regolamento, IMQ garantisce che il proprio personale non operi come esaminatore di uno specifico Candidato che esso stesso ha formato/addestrato per un periodo di due anni dalla data della conclusione delle attività di formazione/addestramento.

### 2.5 Iscrizione in appositi Registri pubblici

Le Persone certificate possono essere inserite in appositi Registri pubblici. A tal fine il consenso alla pubblicazione dei dati è parte integrante delle prescrizioni del presente Regolamento.

## Art. 3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

### 3.1 Presentazione della domanda di Certificazione

La Persona deve presentare domanda di Certificazione compilando e firmando l'apposito modulo predisposto da IMQ.

Alla domanda deve essere allegata l'eventuale documentazione richiesta. È facoltà di IMQ richiedere che le fotocopie di titoli di studio e altri documenti attestanti il possesso di requisiti siano autenticati secondo le modalità di legge, al fine di garantirne la validità.

### 3.2 Istruzione della domanda di Certificazione

Al ricevimento della domanda, IMQ provvede all'esame preliminare della documentazione presentata per verificare la presenza dei requisiti preliminari (prerequisiti).

Nel caso di esito positivo, IMQ conferma al Candidato, e gli comunica inoltre la data di esecuzione dell'esame.

Nel caso in cui la Persona non risulti in possesso dei requisiti preliminari, la domanda non viene accettata e la stessa viene informata per iscritto della decisione presa, con le relative motivazioni.

### 3.3 Iter certificativo

Il Candidato è tenuto a rispettare le indicazioni fornite in relazione all'esecuzione dell'esame, e in particolare a presentarsi alla data, orario e luogo indicati, munito di documento di identità in corso di validità. Eventuali comportamenti non adeguati tenuti dal Candidato durante l'esame saranno verbalizzati e considerati ai fini della decisione sulla Certificazione. Nei casi più gravi, il personale IMQ ha facoltà di sospendere l'esecuzione dell'esame per un Candidato che non osservi le prescrizioni, e chiedere allo stesso di lasciare i locali in cui l'esame viene effettuato.



Le tempistiche di comunicazione dell'esito dell'esame dipendono dal particolare schema di Certificazione e vengono indicate nelle relative Prescrizioni Particolari.

Tutta la documentazione relativa al processo di Certificazione viene conservata per un anno successivo al termine di validità della Certificazione rilasciata.

### **3.4 Validità della Certificazione**

La validità della Certificazione varia a secondo dello schema considerato; essa è precisata nelle pertinenti Prescrizioni Particolari.

### **3.5 Mantenimento dei requisiti di Certificazione**

La Persona certificata ha l'obbligo di informare IMQ, senza ritardo, sugli aspetti che possono influenzare la propria capacità di continuare a soddisfare i requisiti della certificazione ottenuta.

### **3.6 Trasferimento della Certificazione**

Quando il trasferimento della Certificazione è previsto dallo specifico schema, le modalità sono indicate nelle relative Prescrizioni Particolari

### **3.7 Sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di IMQ**

Nel caso in cui a IMQ fosse sospeso o revocato l'accreditamento e/o l'abilitazione necessaria ad operare, o in caso di rinuncia, IMQ provvederà ad informarne la Persona certificata, nonché a supportarla nell'eventuale passaggio ad altro Organismo.

IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati alla Persona certificata dalla sospensione, rinuncia, limitazione dell'estensione o revoca dell'accreditamento e/o abilitazione; nei suddetti casi, la Persona ha facoltà di rinunciare alla Certificazione, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

## **Art. 4. UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE**

La Persona certificata ha diritto all'uso del riferimento alla 'Certificazione IMQ'.

La Persona certificata si impegna a non fare un uso scorretto della Certificazione.

Per uso scorretto si intende, in particolare, l'utilizzo della stessa con riferimento a ruoli o competenze professionali non attinenti a quanto incluso nel certificato stesso, con l'intenzione di trarre in inganno terzi circa lo scopo e l'estensione della Certificazione.

È altresì uso scorretto il riferimento alla Certificazione quando questa non sia ancora stata rilasciata, oppure sia stata sospesa o revocata, oppure sia trascorso il periodo di validità e non sia intervenuto alcun rinnovo.



## **Art. 5. USO DEI MARCHI IMQ E ACCREDIA**

Con decorrenza dalla data del rilascio della Certificazione, la Persona certificata potrà usare il marchio IMQ solo con riferimento al singolo/i schema/i certificativo/i per cui ha ottenuto la Certificazione.

I relativi criteri di utilizzo sono indicati nel *“Regolamento per l’uso dei Marchi rilasciati da IMQ”* disponibile sul sito web [www.imq.it](http://www.imq.it).

Le Persone in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento possono utilizzare, in via facoltativa, il marchio ACCREDIA congiuntamente al marchio IMQ, nel rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 *“Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA”*, che qui s’intende integralmente richiamato.

*Nota: Il suddetto documento è disponibile sul sito web di ACCREDIA [www.accredia.it](http://www.accredia.it).*

## **Art. 6. MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **6.1 Mantenimento della Certificazione**

Le modalità di mantenimento della Certificazione variano a seconda dello schema considerato e sono precisate nelle pertinenti Prescrizioni Particolari.

### **6.2 Rinnovo della Certificazione**

Le modalità di rinnovo della Certificazione variano a secondo dello schema considerato e sono precisate nelle pertinenti Prescrizioni particolari.

### **6.3 Sospensione e revoca della Certificazione**

Nel corso del periodo di validità della Certificazione, IMQ si riserva la facoltà di sospendere la stessa - prima di procedere con la revoca - al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- fondato reclamo adeguatamente documentato proveniente da soggetti terzi relativo a inadempienze verso codesti soggetti terzi;
- mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all’atto delle Certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l’immagine di IMQ e delle parti coinvolte.

La Persona a cui è stato sospeso il certificato ha tempo sino a tre (3) mesi per ottemperare alla mancanza rilevata, in caso contrario IMQ provvederà alla revoca del certificato.

La sospensione e la revoca precludono alla Persona l’uso del certificato.

La sospensione e la revoca del certificato vengono notificate da IMQ in forma scritta con la descrizione delle motivazioni che hanno portato alla decisione. Nel caso di revoca del certificato, la persona deve restituire lo stesso in



originale a IMQ ed eliminare dalla carta intestata, dal sito web e da ogni altro supporto utilizzato qualunque riferimento o simbolo relativi alla Certificazione.

Nel caso in cui la Certificazione venga revocata, una nuova Certificazione potrà essere ottenuta ripercorrendo l'intero processo (v. precedente art. 3).

## **Art. 7. RECLAMI E RICORSI**

### **8.1. Reclami**

La Persona, il Candidato o la Persona certificata, può presentare reclami sull'operato di IMQ, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, con le modalità previste sul sito web [www.imq.it](http://www.imq.it). IMQ avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure, descritte nell'apposita sezione del suddetto sito web.

### **8.2. Ricorsi**

La Persona, il Candidato o la Persona certificata può presentare ricorso contro le decisioni assunte da IMQ in merito all'esito della valutazione della conformità, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso. Per la gestione dei ricorsi, si rimanda alle procedure descritte nell'apposita sezione del sito web: [www.imq.it](http://www.imq.it).

## **Art. 8. MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Qualora nella normativa applicabile al singolo schema vengano introdotte modifiche di rilievo che influenzino la validità della Certificazione rilasciata, IMQ ne darà comunicazione alla Persona certificata che avrà la facoltà di adeguarsi entro il termine indicato da IMQ o di rinunciare alla Certificazione.

Nel caso in cui la Persona certificata intenda adeguarsi alle nuove disposizioni, IMQ avrà la facoltà di ripetere le prove d'esame come pure di richiedere nuova documentazione. Le spese per dette attività saranno a carico della Persona certificata, secondo nuova quotazione.

## **Art. 9. MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

IMQ si riserva la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento e/o alle Prescrizioni Particolari di schema senza il preventivo consenso della Persona certificata; in tal caso, IMQ provvederà a comunicare l'avvenuta modifica tramite informativa alla Persona certificata o, nel caso in cui tali modifiche non abbiano influenza sulla Certificazione rilasciata, tramite pubblicazione sul proprio sito web [www.imq.it](http://www.imq.it).

Qualora tali modifiche abbiano invece influenza sulla Persona certificata (es. modalità di mantenimento o durata della Certificazione) IMQ provvederà ad informare quest'ultima tramite modalità valida i fini di legge. Qualora la Persona certificata non dia risposta entro un (1) mese dalla data di ricezione dell'informativa IMQ, le relative modifiche s'intenderanno tacitamente accettate.





## Art. 10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

### 9.1. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali (qui di seguito "i dati") direttamente forniti dalla Persona ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati - al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la Persona, sia sul piano legale (es. adempimento di obblighi contabili, fiscali, ecc.) sia sul piano commerciale (es. per l'invio di cataloghi, brochure, ecc.).

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati della Persona è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti, Amministrazioni, Associazioni e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato, a soggetti interni designati sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni responsabili e/o incaricati da IMQ ai quali la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi disposti da IMQ, ivi comprese le società di recupero del credito alle quali potrà essere affidato l'incarico di procedere al recupero dei crediti.

La diffusione dei dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l'esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.

### 9.2. Titolare del trattamento

"Titolare" dei dati personali è IMQ S.p.A., con sede in Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano.

Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del decreto di cui al par. ~~9.1+2.1~~Art. 9, il Committente potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dati competente per Funzione. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione, sempre fatto salvo il diritto del Committente di opporsi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti e utilizzi.

L'elenco aggiornato dei Responsabili è conoscibile inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: [info@imq.it](mailto:info@imq.it).

L'elenco delle società di recupero del credito, Responsabili esterne del trattamento dati, è conoscibile invece attraverso il sito web [www.imq.it](http://www.imq.it).

### 9.3. Consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, la Persona acconsente che i propri dati personali siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell'ambito delle finalità su riportate.





## **Art. 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

### **10.1. Legge applicabile**

Il Contratto di certificazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.

### **10.2. Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del Contratto di certificazione, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.